



# Banca Lombarda e Piemontese

Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del  
Gruppo Bancario BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE  
Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari cod. 3111

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Sede sociale Brescia via Cefalonia n. 74 - capitale sociale Euro 355.015.926 i.v.  
Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 00285280178

## AVVISO AGLI AZIONISTI BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA PUBBLICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 84 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999

In data 5 marzo 2007 ("la **Data di Iscrizione**") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia la delibera dell'Assemblea Straordinaria (la "**Delibera dell'Assemblea Straordinaria**") di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. tenutasi il 3 marzo 2007 che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. in Banche Popolari Unite S.c.p.a. (la "**Fusione**").

Gli azionisti di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A., che non abbiano concorso all'adozione della Delibera dell'Assemblea Straordinaria (ovvero gli azionisti assenti, dissenzienti o astenuti), hanno il diritto di recedere da Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. ai sensi dell'articolo 2437, comma 1 del codice civile.

L'efficacia del recesso sarà subordinata all'efficacia della Fusione.

Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è pari a Euro 15,138 per ogni azione. Tale valore, in conformità al disposto dell'art. 2437-ter, terzo comma, codice civile, è la media aritmetica (quale calcolata da Borsa Italiana S.p.A.) dei prezzi di chiusura delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione – il 16 dicembre 2006 – dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria convocata per deliberare sulla Fusione.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis codice civile, mediante invio di lettera raccomandata (la "**Comunicazione**") indirizzata a "Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. – Segreteria Societaria – Via Cefalonia n. 74 – 25124 Brescia".

La Comunicazione dovrà essere inviata entro e non oltre quindici giorni dalla Data di Iscrizione e pertanto entro il 20 marzo 2007 (il "**Termine di Esercizio**").

La Comunicazione dovrà recare le seguenti informazioni: le generalità del socio recedente, il codice fiscale italiano (se assegnato), il domicilio (ed, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti il diritto di recesso; il numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. per le quali è esercitato il diritto di recesso; gli estremi del conto corrente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. per le quali viene esercitato il diritto di recesso (l'**Intermediario**). Il socio che intende recedere dovrà altresì trasmettere a Banca Lombarda e Piemontese S.p.A., con le stesse modalità e contestualmente alla Comunicazione (ovvero unitamente ad essa), un'apposita certificazione, rilasciata dall'Intermediario la quale attesti: (i) la proprietà ininterrotta, in capo al socio recedente, delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso prima dell'apertura dell'Assemblea Straordinaria di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. tenutasi il 3 marzo 2007 e sino al momento di rilascio della certificazione; (ii) l'assenza di pegni o altri vincoli in favore di terzi sulle predette azioni. Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegni o altri vincoli a favore di terzi, il socio recedente dovrà allegare alla Comunicazione, a pena di inammissibilità della stessa, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sia costituito altro vincolo sulle predette azioni, con la quale tale soggetto rilasci a favore di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. oggetto del recesso, in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Al fine di ottenere la predetta certificazione dall'Intermediario, gli azionisti Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. legittimati a esercitare il diritto di recesso dovranno avanzare al medesimo Intermediario apposita richiesta contenente, tra l'altro, l'indicazione del diritto che intendono esercitare e la quantità di azioni per la quale richiedono la certificazione.

Qualora non sia in grado di inviare detta certificazione in allegato alla Comunicazione entro il Termine di Esercizio, l'azionista di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. recedente dovrà recapitarla, sempre per lettera raccomandata all'indirizzo di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. innanzi riportato, entro e non oltre il 27 marzo 2007.

Come previsto dall'art. 2437-bis codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della certificazione da parte dell'Intermediario sarà accompagnato dal blocco delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. oggetto di recesso ad opera dell'intermediario medesimo. Tale blocco durerà sino al trasferimento delle azioni oggetto di recesso, quale si determinerà in esito al procedimento di liquidazione, con pagamento del valore di liquidazione nella data che sarà indicata mediante avviso pubblicato su questo quotidiano, fermo restando che: (i) il socio recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni fino alla data di efficacia della fusione; (ii) il dividendo relativo all'esercizio 2006 – di competenza delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso e che verrà attribuito a ciascuna azione della società incorporante post fusione – spetterà all'acquirente delle azioni del socio recedente.

Ai fini della liquidazione, ai sensi dell'art. 2437-quater cod.civ., le azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. per le quali sia esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione a tutti i possessori di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. per le quali non sia stato esercitato il recesso, in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute (l'**Offerta in opzione**).

Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine che non sarà inferiore a trenta giorni dal deposito dell'Offerta in opzione di cui all'art. 2437-quater, comma 2, codice civile presso il Registro delle Imprese.

Coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. che siano rimaste inoptrate all'esito dell'Offerta in Opzione.

Nel caso in cui il numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. richiesto in prelazione sia superiore al quantitativo di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. rimaste inoptrate all'esito dell'Offerta in opzione, si procederà al riparto in proporzione al numero di azioni possedute.

Ove i soci non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, l'Organo Amministrativo provvederà al relativo collocamento mediante offerta in Borsa (l'**Offerta in Borsa**). Infine, si ricorda che l'art. 2437-quater, comma 5, codice civile, prevede che, in caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengano rimborsate mediante acquisto da parte della Società.

Gli azionisti di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. che avranno esercitato il diritto di recesso riceveranno il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto del recesso ad esito del procedimento di liquidazione e comunque successivamente e subordinatamente alla efficacia della Fusione. Di ciò verrà data tempestiva comunicazione mediante avviso pubblicato su questo quotidiano.

In caso di mancata attuazione della Fusione, senza indugio: (i) le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso ritorneranno nella libera disponibilità del socio recedente; (ii) le somme necessarie per il pagamento del valore di liquidazione delle stesse saranno rimesse nella libera disponibilità dell'acquirente delle medesime.

La Società provvederà a comunicare le modalità di adesione all'Offerta in opzione e ogni ulteriore informazione relativa alla stessa, nell'ambito dell'avviso di offerta in opzione che sarà depositato presso il Registro delle Imprese ai sensi dall'art. 2437-quater, comma 2, codice civile e pubblicato su questo quotidiano.